

BOLLETTINO

DEGLI ATTI DEL

Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte

A) DECRETI

N. 1 in data 22 settembre 1943
 " 2 " " 1 ottobre 1943
 " 3 " " 20 ottobre 1943
 " 4 " " 9 novembre 1943

Concernenti l'organizzazione del fronte.



N. 5 in data 28 dicembre 1943.

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE
 — vista la necessità di adottare alcuni provvedimenti per il risarcimento dei danni patrimoniali arrecati, nel presente regime di occupazione, dalle truppe tedesche e dai fascisti, in particolare modo per casi in cui i danni stessi siano in rapporto con l'opera patriottica o di resistenza svolta dai danneggiati,

HA DECRETATO

1. - I danni patrimoniali sofferti dai privati o dagli enti pubblici per effetto delle distruzioni, devastazioni, saccheggi e rapine compiuti dai tedeschi o dai fascisti, o degli incendi dagli stessi provocati, costituiscono danni di guerra e alla cessazione del periodo di occupazione saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

2. - La precedente disposizione non pregiudica le azioni penali e civili che, in base al diritto comune, potranno essere esercitate contro i responsabili dei delitti di cui sopra. Le indennità percepite dagli interessati per effetto di tali azioni, si cumulano con quelle corrisposte dallo Stato ai sensi dell'art. 1, fino a concorrenza del risarcimento totale del danno. L'eventuale differenza in più spetta allo Stato a titolo di rimborso.

3. - Qualora i danni siano dipesi da azioni di rappresaglia compiute dai tedeschi o dai fascisti in conseguenza dell'attività militare o politica svolta dagli stessi danneggiati o dai loro congiunti entro il quarto grado, viene corrisposta agli aventi diritto, in conto della liquidazione spettante ai sensi dell'art. 1, una somma a carico del bilancio del Comitato di L. N.

Detta somma, nei limiti dei fondi disponibili, sarà determinata dal sottocomitato finanziario in rapporto all'entità dei danni e allo stato di bisogno degli aventi diritto. Il sottocomitato medesimo procederà agli opportuni accertamenti con i mezzi e con le garanzie che, date le circostanze, riterrà opportuno adottare, tenuto il debito conto delle denunce fatte pervenire dagli interessati.

4. - Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno 8 settembre 1943.

28 dicembre 1943

N. 6 in data 28 dicembre 1943.

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE
 — vista la necessità di una pronta affermazione della solidarietà nazionale verso le famiglie delle vittime dei sistemi terroristici attuati dai tedeschi e dai fascisti,

HA DECRETATO

1. - I nomi di coloro che, come ostaggi o per effetto di altre rappresaglie, sono stati trucidati dai tedeschi o dai fascisti, cessato il regime di occupazione e a perpetua esecuzione per i suoi metodi, saranno ricordati su una lapide che, a cura e a spese del Comune in cui l'uccisione è avvenuta, dovrà essere murata in una facciata del palazzo civico.

2. - Alle famiglie delle vittime, che versino in condizioni di bisogno, sarà corrisposta, a carico dello stato, una indennità nella misura da stabilirsi con apposita legge.

3. - Nei casi di urgenza, in conto dell'indennità prevista dall'art. 2, potrà essere corrisposta al coniuge, ai figli o ai genitori, che vivevano a carico del defunto, una somma prelevata dai fondi del Comitato di Liberazione Nazionale, compatibilmente con la disponibilità degli stessi e nella misura determinata dal sottocomitato finanziario.

4. - Il presente decreto ha effetto dal giorno 8 settembre 1943.

28 dicembre 1943.

N. 7-D in data 31 gennaio 1944.

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE
 — vista la necessità di immediati provvedimenti per la tutela delle situazioni di carriera civile e militare e per il servizio di leva dei combattenti del fronte di L.N.,

HA DECRETATO

1. - I combattenti del fronte che sono impiegati od operai dello Stato, degli altri enti pubblici o di aziende private, non possono essere destituiti o dichiarati dimissionari d'ufficio o comunque licenziati se non per colpe gravi, esclusi da questi gli addebiti di carattere politico.

La stessa disposizione si applica a favore di coloro che, avendo cessato di appartenere, non per causa di indegnità, alle formazioni militari del Fronte, sono impediti per ragioni di sicurezza personale, durante l'occupazione nemica, a riprendere le loro occupazioni civili.

I provvedimenti adottati in contrasto con la presente disposizione, sono, a decorrere dall'8 settembre 1943, nulli e privi di qualsiasi effetto giuridico. La nullità potrà essere fatta valere dagli interessati dopo cessato il regime di occupazione.

2. - Il servizio prestato nelle formazioni militari del Fronte è utile e deve essere computato ai fini del trattamento di pensione o di quiescenza al quale i combattenti del Fronte abbiano acquisito o potranno acquisire diritto come impiegati o come operai nei confronti degli enti e delle aziende da cui dipendono, qualunque sia la data in cui il rapporto di impiego o di lavoro sia stato o sarà per essere iniziato.

3. - I combattenti che al servizio del Fronte abbiano riportato ferite o lesioni che li rendano inabili al lavoro hanno diritto verso gli enti e le aziende da cui dipendono al trattamento di pensione o di quiescenza stabilito per la invalidità contratta per cause di servizio, senza pregiudizio del loro diritto a ricevere dallo Stato la pensione di guerra.

4. - Per gli ufficiali di carriera e di complemento e per i sottufficiali il servizio prestato nelle formazioni militari del Fronte costituisce, a tutti gli effetti di legge, servizio attivo in zona di operazioni.

5. - Il servizio prestato nelle formazioni militari del Fronte vale come servizio di leva ed è computato per il doppio agli effetti della durata di questo.

6. - A parità di ogni altra condizione l'aver appartenuto alle formazioni militari del Fronte costituirà, dopo il periodo di occupazione, titolo di preferenza per l'assunzione ai posti di impiegato o di operaio degli enti pubblici.

7. - Il combattente che abbia cessato di appartenere al Fronte per una causa che importi la sua indegnità decade da tutti i benefici o diritti riconosciuti dalle presenti disposizioni.

8. - Ai fini del presente decreto la qualità di combattente del Fronte deve risultare da dichiarazione scritta che sarà rilasciata a suo tempo dal comandante del reparto, col visto di uno dei membri del sottocomitato militare, all'uopo delegato.

31 gennaio 1944.

N. 8 in data 31 gennaio 1944.

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— vista la necessità di regolare il trattamento provvisorio dei combattenti del Fronte di Liberazione Nazionale, che siano rimasti feriti o invalidi nell'esercizio della loro attività bellica, nonché delle famiglie di coloro che siano caduti per la stessa causa, — facendo salva, per quando sarà ristabilita la situazione normale l'integrale applicazione delle leggi dello Stato che regolano o potranno regolare la materia in oggetto,

HA DECRETATO

1. - I combattenti del Fronte che hanno riportato ferite per causa di servizio conservano, durante il periodo della degenza o della convalescenza, il trattamento goduto alle dipendenze del Fronte e hanno diritto, per il periodo stesso, all'assistenza sanitaria gratuita.

2. - In caso di invalidità, debitamente accertata, viene corrisposto, per la sua durata, un assegno mensile nella misura che il sottocomitato finanziario, tenuto conto dei fondi disponibili, deve determinare in rapporto al grado della invalidità, alle condizioni economiche e agli oneri di famiglia degli aventi diritto.

3. - In caso di morte per la causa predetta, i parenti entro il 2° grado e gli affini entro il 1°, che vivevano a carico del defunto,

hanno diritto a una indennità complessiva, nella misura determinata dal sottocomitato finanziario, nei limiti di cui sopra, in rapporto al numero, allo stato di bisogno e alla capacità lavorativa dei congiunti. A giudizio dello stesso sottocomitato l'indennità può essere, secondo le circostanze, ripartita fra i vari congiunti e pagata separatamente a tutti od ad alcuni di loro.

Si considerano come caduti, agli effetti del trattamento anzidetto, i combattenti del Fronte fatti prigionieri e fucilati dal nemico, nonché coloro che per la loro appartenenza all'organizzazione civile del Fronte, o per aver partecipato ad atti di sabotaggio o di resistenza contro i tedeschi e i fascisti, abbiano subito la medesima sorte.

4. - Il presente decreto si applica con effetto dal giorno 8 settembre 1943.

5. - Cessato il pericolo di occupazione, agli invalidi e alle famiglie dei caduti del fronte di L. N. sarà integralmente applicato il trattamento previsto dalle leggi vigenti, o quello più favorevole che potrà essere introdotto da leggi successive, tenuto conto di quanto dagli stessi sia stato già percepito per effetto del presente decreto.

31 gennaio 1944

N. 9 in data 4 febbraio 1944.

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— *considerato che il delitto compiuto dagli ufficiali e dai sottufficiali delle forze armate dello Stato, col passare al servizio del nemico, è, fra gli eventi dell'attuale regime di occupazione, quello che profondamente offende i sentimenti patriottici e la coscienza morale del popolo italiano, e che perciò richiede una immediata sanzione,*

— *senza pregiudizio delle altre sanzioni penali che, secondo le leggi di guerra e dopo il periodo di occupazione, saranno applicate contro gli autori del predetto reato,*

HA DECRETATO

1. - Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data dell'8 settembre 1943 appartenevano, in qualsiasi condizione, alle forze armate italiane e che successivamente sono passati alle dipendenze dei comandi germanici o nelle formazioni militari fasciste di qualsiasi specie, sono per motivi di indegnità radiati dai ruoli delle forze armate italiane con la perdita del diritto alla pensione o di ogni altro diritto derivante dal grado rivestito o dal servizio precedentemente prestato.

2. - Gli organi civili e militari del Fronte di Liberazione Nazionale accetteranno con ogni mezzo a loro disposizione, tenendo altresì il debito conto delle denunce presentate dai cittadini, il nome degli ufficiali e dei sottufficiali che si sono resi o si renderanno responsabili del delitto di cui sopra, trasmettendo l'elenco al sottocomitato militare, che avrà cura di custodirlo e di aggiornarlo.

3. - Dalla disposizione dell'art. 1 sono esclusi gli ufficiali e i sottufficiali arruolatisi nelle file nemiche, tedesche o fasciste, per incarico conferito in maniera espressa e specifica del Comitato di Liberazione Nazionale o dai governi alleati o cobelligeranti contro la Germania, a condizione che possano fornire la prova di avere effettivamente servito la causa del Fronte.

Avuto riguardo alle sanzioni che saranno adottate a carico dei funzionari civili che abbiano fatto adesione al sedicente governo repubblicano fascista, la disposizione del presente articolo si estende anche a quei funzionari del Ministero della guerra e delle altre amministrazioni militari che potranno dimostrare di essersi trovati nelle condizioni suindicate.

4 febbraio 1944.

N. 10 in data 4 febbraio 1944.

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— *ritenuta l'urgenza di alcuni provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza che esplica attività contraria alla causa nazionale,*

— *considerata nel tempo stesso la necessità di distinguere coloro che prestano nella detta amministrazione il proprio contributo a favore del Fronte di Liberazione,*

HA DECRETATO

1. - I funzionari, gli impiegati e gli agenti della polizia, che collaborano con le autorità tedesche o con i fascisti, o che comunque ne eseguano gli ordini in danno dei patrioti e dei combattenti del Fronte di liberazione nazionale, senza pregiudizio di ogni altra sanzione penale e civile per i fatti di cui si siano resi responsabili, incorrono nella pena della destituzione con la perdita del diritto alla pensione e di ogni altro diritto derivante dal servizio prestato: La pena sarà applicata al termine del regime di occupazione nemica e con effetto dall'8 settembre 1943.

2. - Saranno esenti dalla pena stabilita nell'art. 1 quei funzionari, impiegati o agenti che, senza essersi resi in alcun modo colpevoli della cattura o della morte di patrioti o combattenti del Fronte, e senza aver esercitata attività di spionaggio in danno del Fronte e della sua organizzazione, abbiano svolto invece efficace opera in favore dello stesso e della causa nazionale, particolarmente col sottrarre alla cattura i perseguitati politici, col facilitare la loro evasione, col far scomparire nelle perquisizioni documenti e oggetti compromettenti, col fornire agli organi del Fronte e ai patrioti notizie e avvertimenti utili, col prestare assistenza e protezione alle popolazioni civili contro le rappresaglie e le persecuzioni da parte dei tedeschi e dei fascisti.

Dei titoli di merito che il personale della pubblica sicurezza avrà potuto in tal modo acquistare sarà tenuto conto ai fini di carriera.

3. - Coloro che si sono posti alle dipendenze delle autorità germaniche o dei fascisti al solo scopo di adempiere un incarico conferito in modo espresso e specifico dal Comitato di Liberazione Nazionale, e lo abbiano effettivamente eseguito, sono considerati combattenti del Fronte e altamente benemeriti della causa nazionale.

4. - Gli organi civili e militari del Fronte avranno cura di formare e di mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei funzionari, impiegati e agenti che hanno collaborato o collaborano con le autorità tedesche o con i fascisti, e dovranno tenere conto dell'attività che i medesimi svolgono, espletando all'uopo tutte le indagini del caso, avvalendosi inoltre per quanto di ragione delle segnalazioni fatte pervenire dai cittadini.

4 febbraio 1944

N. 11 in data 4 febbraio 1944.

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— *ritenuta l'urgenza di reprimere ogni forma di complicità con le autorità di occupazione per il trasporto in Germania di impianti e macchinari, di merci o di altri oggetti appartenenti al patrimonio nazionale pubblico o privato,*

HA DECRETATO

1. - Chiunque, su ordine o commissione delle autorità tedesche o dei fascisti e per il fine del trasporto in Germania, assume di eseguire o di fare eseguire lavori per lo smontaggio di impianti, di macchinari e di ogni altro materiale appartenente al patrimonio pubblico o privato del popolo italiano, ovvero per l'esportazione di opere e di oggetti d'arte, o di importanza storica e archeologica, dai musei, dalle pinacoteche o da ogni altro luogo del territorio nazionale in cui si trovano collocati, è soggetto alle stesse pene stabilite dalle leggi vigenti per i delitti di favoreggiamento bellico e di danneggiamento, aumentato per il ricorso delle circostanze aggravanti. E' soggetto altresì alla confisca delle cose o strumenti di sua proprietà che sono serviti ai lavori di cui sopra, nonché dei valori che rappresentano il prezzo del reato.

La confisca può essere ordinata e fatta eseguire, anche durante il presente periodo di occupazione, dai comandi militari del Fronte di Liberazione Nazionale. I valori confiscati saranno devoluti agli scopi del Fronte.

2. - Alle stesse pene soggiace chiunque assume di eseguire o di far eseguire in qualsiasi modo il trasporto verso la Germania delle cose indicate nell'articolo precedente, nonché delle merci o delle derrate prodotte o importate in Italia.

3. - Il presente decreto ha effetto dal giorno 8 settembre 1943.

4 febbraio 1944

N. 12 in data 23 febbraio 1944.

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— *ritenuta l'urgenza di adeguate misure a tutela dei patrioti che non intendono assoggettarsi alla ignominia delle coscrizioni fasciste e che perciò vengono minacciati di morte dal sedicente governo di Mussolini, riafferma l'illegittimità di quest'ultimo e dei suoi provvedimenti, privi, come esso stesso, di ogni valore giuridico e moralmente abietti,*

HA DECRETATO

1. - Chiunque, per sottrarre a ricerche e a persecuzioni i patrioti che si rifiutano di ottemperare alle coscrizioni e ai richiami ordinati dalle gerarchie fasciste, presta loro aiuto e assistenza, è benemerito della causa nazionale.

Qualora i patrioti, per le loro disagiate condizioni economiche, non siano in grado di provvedere alle spese occorrenti per il fine di cui sopra, gli stessi o le persone che siano venute in loro aiuto possono ottenere un primo contributo a carico del bilancio del Comitato di Liberazione Nazionale nella misura determinata caso per caso dal sotto-comitato finanziario, salvo per la differenza il rimborso da parte dello Stato, al termine del periodo di occupazione, in base alle condizioni e con le modalità che potranno essere successivamente stabilite da leggi speciali.

2. - Chiunque denuncia i patrioti che tentano di sottrarsi alle coscrizioni o ai richiami, o ne rivela dolosamente il rifugio, è soggetto alle stesse pene stabilite dalle leggi vigenti per il reato di spionaggio commesso a favore del nemico, aumentate per il ricorso delle circostanze aggravanti. E' soggetto in ogni caso, se il suo atto ha provocato la morte del denunciato, alla pena di morte, che potrà essere applicata, anche durante il presente periodo di occupazione e previo sommario giudizio, dai comandi militari del Fronte di Liberazione Nazionale.

3. - Chiunque, come mandante o come esecutore di ordini, abbia concorso nella uccisione di persone sottrattesi alle coscrizioni e ai richiami fascisti è punito con la morte. La pena potrà essere applicata come sopra dai comandi militari del Fronte di Liberazione Nazionale.

4. - Coloro che, per il fatto stesso di appartenere alle gerarchie fasciste o di essere passati nei ranghi delle milizie tedesche o fasciste, sono incorsi nel delitto di alto tradimento contro la Patria potranno essere in ogni momento catturati per ordine dei comandi militari del Fronte di Liberazione Nazionale e, previo giudizio sommario, fucilati.

5. - Negli arruolamenti per le formazioni militari del Fronte di L. N. deve essere data la precedenza alle persone soggette a coscrizioni o a richiami fascisti, previo accertamento dei prescritti requisiti di idoneità morale.

6. - Il sotto-comitato militare del Fronte è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che entra in vigore da oggi.

23 febbraio 1944

N. 13 in data 23 marzo 1944

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— ritenuta la necessità e l'urgenza di adeguate sanzioni a carico degli imprenditori che collaborano con l'organizzazione tedesca Todt e con le gerarchie fasciste e si rendono in tal modo complici del nemico;

— esprimendo nel tempo stesso un voto di plauso agli altri imprenditori che, malgrado la mancanza di lavoro, hanno rifiutato e rifiutano gli inviti ricevuti per lo scopo di cui sopra,

HA DECRETATO

1. - Gli imprenditori che in qualsiasi forma o modo collaborano con la organizzazione Todt o con le organizzazioni fasciste nell'esercizio di attività direttamente o indirettamente connesse con le operazioni di guerra, risponderanno al termine del periodo di occupazione per il reato di tradimento e le loro ditte saranno radiate dall'albo degli appaltatori di opere pubbliche.

2. - I mezzi di produzione appartenenti ai detti imprenditori come pure gli utili dagli stessi realizzati per la collaborazione di cui sopra, sono soggetti a confisca. Questa potrà essere ordinata e attuata, anche durante il regime di occupazione, dai Comandi delle formazioni militari del Fronte di Liberazione Nazionale.

3. - Il presente decreto ha effetto dalla data: 8 settembre 1943.

9 marzo 1944

N. 14 in data 30 marzo 1944

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— vista la necessità e l'urgenza di provvedimenti diretti a salvaguardare, durante il regime dell'occupazione germanica, l'amministrazione della giustizia in base alle leggi italiane

HA DECRETATO

1. - Le decisioni degli organi giudiziari o amministrativi, con le quali vengano applicate disposizioni di qualsiasi specie emanate dal sedicente governo fascista, sono prive di ogni valore giuridico.

Coloro che dalle dette decisioni siano stati comunque pregiudicati saranno, al termine del periodo di occupazione, reintegrati nei loro diritti e nel possesso delle loro cose in base alle leggi dello Stato vigenti alla data dell'8 settembre 1943.

2. - Coloro che si siano valse delle decisioni, di cui all'art. 1, per ottenere in qualsiasi forma o modo vantaggi economici in pregiudizio di altre persone, sono responsabili dei danni. Alla stessa

responsabilità sono solidamente soggetti i magistrati e i funzionari che hanno emesso le decisioni medesime, senza pregiudizio di ogni altra sanzione penale o disciplinare a loro carico.

I danneggiati potranno esercitare l'azione di risarcimento al termine del periodo di occupazione.

3. - Le decisioni emesse da organi giudiziari o amministrativi in una sede diversa da quella assegnata secondo le leggi vigenti alla data dell'8 settembre 1943 sono prive di valore giuridico.

4. - Per la durata del periodo di occupazione germanica i termini per ricorrere avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti rimangono sospesi.

9 marzo 1944.

N. 15 in data 9 marzo 1944

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— ritenuta la necessità di immediati provvedimenti a carico dei funzionari dello Stato che col giuramento alla sedicente repubblica sociale protetta dalle armi tedesche, degradando la loro dignità personale, compiono nel tempo stesso un reato di alto tradimento contro la Patria.

— tenuto il debito conto delle diverse situazioni del personale in rapporto al grado e alle funzioni,

HA DECRETATO

1. - I capi, siano titolari o reggenti delle pubbliche amministrazioni, degli organi giudiziari e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, i quali prestano giuramento a favore della sedicente repubblica sociale escogitata dai fascisti, senza pregiudizio di ogni altra sanzione che per il reato commesso potrà essere applicata in base alle leggi vigenti, incorrono nella pena della destituzione con la perdita del diritto alla pensione e di ogni altro diritto derivante dal servizio prestato o dal grado rivestito.

La pena sarà applicata al termine del periodo di occupazione germanica.

2. - Al termine del periodo stesso sarà soggetta a revisione, ai fini di carriera o di eventuali procedimenti disciplinari, la condotta di tutti gli altri impiegati, e in particolare dei magistrati e degli insegnanti, che abbiano prestato il giuramento di cui sopra, salva sempre, in caso di reato, l'applicazione delle sanzioni penali.

3. - Coloro che, per essersi rifiutati di prestare il detto giuramento, siano stati privati del posto o dello stipendio, saranno considerati benemeriti della causa nazionale e, al termine del periodo di occupazione, reintegrati nei loro diritti.

Gli stessi potranno ottenere, nel caso che le loro condizioni economiche lo richiedano, un'anticipazione delle loro spettanze a carico del bilancio del Comitato di Liberazione Nazionale. La misura dell'anticipazione sarà determinata dal sotto-comitato finanziario nei limiti dei fondi disponibili e in rapporto agli oneri di famiglia dall'impiegato.

4. - Il presente decreto ha effetto dal giorno 8 settembre 1943.

9 marzo 1944

B) ORDINANZE

N. 8 del 22 dicembre 1943

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— essendo venuto a cognizione di taluni atti di violenza commessi a danno di persone o di cose e non aventi alcuna attinenza con le operazioni di guerra e di sabotaggio;

— premesso che responsabili ne sono il più delle volte elementi nazisti e fascisti, che agiscono allo scopo di discreditare l'organizzazione e le finalità del Fronte di Liberazione, e in ogni altro caso facinorosi i quali non hanno niente a che fare con le formazioni militari del Fronte ed operano comunque in contrasto con i fini e le direttive di questo;

— ha disposto che i comandi dei reparti, nei rispettivi settori, intensifichino la sorveglianza per prevenire il ripetersi di simili atti, e di fronte agli stessi provvedano prontamente all'accertamento delle responsabilità, all'arresto e alla esemplare punizione dei colpevoli, qualunque sia la loro provenienza.

22 dicembre 1943

N. 9 del 31 dicembre 1943

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— premesso che le autorità militari germaniche, oltre i quotidiani massacri di ostaggi, gli atti di violenza e le spoliazioni che compiono a danno delle popolazioni inermi, usano fucilare i soldati delle formazioni militari del Fronte di Liberazione Nazionale, catturati nel corso di leali combattimenti o comunque nel

l'esercizio della loro attività bellica;

— considerato che tali metodi sono in contrasto con le leggi della morale e con ogni sentimento di umanità;

— considerato che gli stessi costituiscono altresì violazione delle norme di diritto internazionale in quanto diretti contro militari che appartengono a reparti isolati delle Forze Armate di una nazione la quale trovasi, come l'Italia, di fatto e formalmente in regolare stato di guerra con la Germania,

— ritenuta l'assoluta e urgente necessità di prendere, a tutela delle proprie formazioni militari e delle popolazioni civili, adeguate contromisure;

HA DISPOSTO:

1. - D'ora innanzi, qualora i comandi germanici e le truppe da essi dipendenti, persistano nell'abietto sistema di fucilare i prigionieri italiani, alla medesima sorte dovranno essere sottoposti i prigionieri germanici catturati dalle truppe italiane;

2. - I tedeschi responsabili delle fucilazioni, dei massacri e delle spoliazioni di cui sopra, previo accertamento dei loro nomi a cura dei comandi italiani, saranno denunciati ai Governi Alleati per essere deferiti ai tribunali incaricati di punire a suo tempo le atrocità perpetrate nella presente guerra dalle autorità e dalle truppe germaniche. In ogni caso la denuncia sarà estesa ai comandanti germanici dei settori in cui i delitti sopra menzionati siano stati commessi.

Copia della presente ordinanza viene per radio e con ogni altro mezzo notificata al Comando superiore delle forze germaniche per il Piemonte.

31 dicembre 1943.

N. 10 del 28 gennaio 1944

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— venuto a conoscenza delle manovre ordite dalle autorità naziste e fasciste per costituire un preteso fronte dell'ordine con lo scopo di dividere il Fronte di Liberazione Nazionale e di disgregarne le formazioni militari;

— richiamati i provvedimenti già presi per tutelare l'ordine nelle zone sottoposte al suo controllo e particolarmente per reprimervi ogni forma di delinquenza da parte di agenti provocatori o di altri elementi del tutto estranei ai reparti del Fronte;

— ravvisando nei nazisti e nei fascisti, non solo i veri nemici della Patria, ma gli esponenti maggiori e peggiori della crimi-

nalità e della perturbazione dell'ordine pubblico;

— riaffermando la piena solidarietà di tutti i partiti che compongono il Fronte di liberazione;

— mentre diffida le popolazioni dal prestar fede ad ogni tendenziosa propaganda fascista o nazista:

ORDINA

ai dipendenti comandi militari di non avere alcun rapporto con emissari delle autorità tedesche e fasciste e di respingere ogni tentativo e proposta di compromesso o di armistizio col nemico, sotto qualsiasi forma vengano fatti, procedendo all'immediato arresto degli intermediari e dei sobillatori, che saranno giudicati secondo le leggi di guerra.

28 gennaio 1944.

C. - PROCLAMI E APPELLI

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Giovani!

Il fascismo, strumento cieco e crudele del nemico, vuole costringervi ad arruolarvi sotto la minaccia del plotone d'esecuzione. La politica di tradimento del fascismo non ha limiti. Conscio dell'escrazione che suscita nel cuore degli italiani, il fascismo oggi minaccia di morte i giovani allo scopo di intimidirli e di riuscire così a far di loro quella carne da cannone che può servire a ritardare la sicura sconfitta dell'invasore tedesco.

Il fascismo non può parlare in nome d'Italia senza profanare questo nome; non può esercitare nessun potere all'infuori di quello che gli viene dal nemico del nostro paese. L'esercito italiano, espressione armata della volontà popolare, non è quello nel quale vi si vuol arruolare ma è l'esercito della liberazione che già combatte sulle nostre montagne a scrivere pagine di gloria immortale.

Giovani!

Raggiungete l'esercito della liberazione. Prendete il posto che vi spetta nella lotta cruenta ed eroica.

Non lasciatevi arruolare! Se già siete nelle milizie racimolate dai fascisti, disertate.

Voi dovete tutti prendere una parte decisiva e gloriosa nella liberazione del nostro paese dai tedeschi e dal loro servo crudele, il fascismo.

Soldati!

Siete stati arruolati con la forza. Si vorrebbe col vostro sangue ritardare l'ora della giustizia. Ribellatevi. Ognuno di voi induca il compagno a raggiungere i patrioti. I più coraggiosi e decisi facciano opera di convinzione fra i più timidi e i più titubanti. Disertate con le armi alla mano. L'esercito dei patrioti vi attende.

23 febbraio 1944.

TORINESI!

Le masse operaie del Piemonte, della Lombardia e della Liguria si sono messe in sciopero. Esse rivendicano il diritto ad un salario adeguato al costo della vita e, più ancora, vogliono che cessi il regime di persecuzione e di morte che imperversa sulla nostra terra. Basta con la cattura degli ostaggi! Basta con l'arresto e la fucilazione dei patrioti! Basta con l'infame minaccia di morte per i nostri giovani! Basta con la fabbricazione di strumenti di guerra che provocano il bombardamento delle nostre città!

ITALIANI!

Gli operai scendendo risolutamente in lotta contro gli oppressori e gli affamatori del nostro paese additano ancora una volta a tutto il popolo la via da seguire per la conquista del pane e della libertà. Ogni italiano, tutto il popolo italiano deve esprimere la sua piena ed incondizionata solidarietà agli operai manifestando contro i tedeschi e i loro indegni servi: i fascisti.

29 febbraio 1944

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

IL COMITATO di LIBERAZIONE NAZIONALE per il PIEMONTE

— di fronte al giuramento che le gerarchie fasciste tentato di estorcere a favore della sedicente repubblica sociale,

— considerato che se un simile giuramento, voluto da un governo nemico e traditore della Patria, imposto durante un regime di occupazione e di oppressione, rivolto a una costituzione immaginaria, che non è stata e non sarà mai deliberata dal popolo italiano è un atto privo di qualsiasi valore morale e giuridico, tuttavia il sottomettersi ad esso degrada ed umilia la personalità degli individui, implica una grave forma di complicità nel tradimento fascista e rinnova nel costume italiano, mentre si afferma, col sacrificio degli eroici combattenti del Fronte di Liberazione, la riscossa nazionale, quello spirito di acquiescenza e più ancora di servitù per il quale il fascismo ha potuto per vent'anni imperversare sulla nostra Patria e condurla verso la rovina,

— ritenuta la necessità e l'imprescindibile dovere per tutti gli Italiani di riscattare oggi con la loro fermezza e con il loro sacrificio l'onta della dittatura mussoliniana.

ESORTA

tutti gli impiegati dello Stato e gli ufficiali in congedo a resistere all'imposizione del giuramento, tenendo presente che contro la loro salda compattezza e solidarietà sono destinate ad infrangersi le intimidazioni e le minacce dei fascisti e dei nazisti, e rivolgendosi in modo particolare agli alti funzionari, ai magistrati e agli insegnanti di ogni ordine e grado, che per la loro posizione e per la loro missione più altamente rappresentano le esigenze della libertà e della coscienza morale.

CONFIDA

che la loro condotta sarà degna della gravità dell'ora che l'Italia attraversa e costituirà un'atto storico di importanza fondamentale per il risorgimento della Patria.

9 marzo 1944

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL PIEMONTE

A tutti i funzionari e agenti delle forze di polizia.

AMMONIMENTO

In questi ultimi tempi è dato di rilevare un aumento di zelo da parte delle varie specialità delle forze di polizia. Operai e cittadini patrioti di null'altro rei che di amare l'Italia, sono ricercati ed arrestati nelle fabbriche o al loro domicilio usando le astuzie del mestiere. Le disposizioni vessatorie sulla circolazione in bicicletta sono applicate con zelo degno di miglior causa. L'esame dei documenti e le perquisizioni personali e domiciliari sono fatte in modo da indicare come da parte di molti agenti e funzionari non si tenga conto del fatto che si è al servizio di un governo di traditori, venduti allo straniero, e che si opera contro i figli migliori del popolo italiano.

Una tale incomprendenza dei doveri della solidarietà nazionale non si giustifica in nessun modo. Chi collabora con zelo al rastrellamento dei giovani che non vogliono combattere per Hitler; chi collabora all'arresto dell'operaio e del cittadino patriota che lotta collo sciopero, col sabotaggio e con la guerriglia contro l'invasore barbaro e crudele e i suoi miserabili lacchè, è un traditore della Patria e come tale sarà punito.

La solidarietà nazionale contro le belve naziste e i turpi traditori fascisti repubblicani è un sacro dovere di tutti gli italiani degni di questo nome. Chi viene meno a questo dovere sarà punito, inesorabilmente, come spietatamente saranno puniti i vili traditori al soldo del nemico. I patrioti hanno dimostrato di saper colpire giusto e forte. Chi sfuggirà oggi al meritato castigo sarà colpito in un prossimo domani. Il nazismo è agonizzante e non tarderà a crollare sotto i colpi combinati delle potenti armate alleate e dall'insurrezione nazionale di tutti i popoli oppressi. Il regime di Mussolini non resisterà un'ora al crollo di Hitler. Guai a chi avrà meritato la collera del popolo.

Funzionari e agenti delle forze di polizia!

Ricordatevi che dal generale Perotti all'operaio Giambone tutti hanno combattuto per la stessa causa ed hanno irrorato del loro sangue italiano la stessa zolla di terra. Che il loro martirio sia simbolo di solidarietà nazionale! Disubbidite al governo dei venduti allo straniero! Aiutate i patrioti a sfuggire alla repressione dei cani sanguinari di Hitler! Nella grande comunità nazionale vi è posto per tutti gli italiani che amano il nostro Paese e lo vogliono salvare dall'estrema rovina, ma non vi sarà posto per i traditori, lo siano essi per interesse, per perversione d'animo o per viltà.

W L'Italia libera, democratica e popolare!

Morte agli invasori tedeschi! Morte ai traditori fascisti!

15 maggio 1944.